

4.05 Prestazioni dell'AI



Rimborso delle spese di viaggio nell'AI

Stato al 1° gennaio 2015



In breve

L'assicurazione invalidità (AI) rimborsa le spese di viaggio giudicate appropriate e necessarie all'attuazione dei provvedimenti di accertamento o d'integrazione che ha disposto.

L'AI rimborsa di regola le spese di trasporto con mezzi pubblici rese necessarie per l'attuazione dei provvedimenti di accertamento e d'integrazione. I provvedimenti di accertamento e d'integrazione comprendono:

- i provvedimenti sanitari
- i provvedimenti di reinserimento
- l'integrazione professionale
- la consegna, l'adattamento o la riparazione di mezzi ausiliari

Questo opuscolo informativo informa gli assicurati, i loro familiari e gli accompagnatori sul rimborso delle spese di viaggio, sui contributi alle spese di vitto e alloggio e sui buoni viaggio dell'AI.

Rimborso

1 Chi ha diritto al rimborso delle spese di trasporto?

Vengono rimborsate le spese di trasporto per:

- la persona assicurata
- la persona che deve necessariamente accompagnarla
- i familiari venuti in visita
- il veicolo dell'invalide, i bagagli necessari e il cane guida per ciechi

L'AI rimborsa le spese per il percorso più breve tra il domicilio della persona assicurata e la sede del servizio qualificato più vicino. Se la persona assicurata sceglie un servizio qualificato più distante, la differenza è a suo carico. Per tragitti nel raggio locale vengono rimborsate solo le spese superiori ai dieci franchi mensili.

2 Quali spese di trasporto vengono rimborsate dall'AI?

Vengono rimborsate di regola solo le spese per i tragitti effettuati con mezzi di trasporto pubblici (seconda classe). Alle persone assicurate che utilizzano un veicolo privato viene rimborsato il controvalore del prezzo di un biglietto di seconda classe.

Alle persone assicurate che devono utilizzare un altro mezzo di trasporto (p. es. un veicolo privato o un taxi) a causa dell'invalide, vengono invece rimborsate le spese. Per un veicolo privato l'AI rimborsa generalmente 45 centesimi al chilometro.

3 In quali casi vengono rimborsate le spese di viaggio per le visite dei familiari?

Le spese di viaggio per le visite dei familiari vengono rimborsate se:

- a causa dell'invalide o per motivi medici, pedagogici o altri validi motivi la persona assicurata non può lasciare l'internato, il centro d'integrazione o l'istituto di cura;
- il viaggio è molto oneroso a causa dei mezzi di trasporto necessari.

L'AI rimborsa le spese per una visita ogni tre giorni (in aggiunta ai viaggi di andata e ritorno per il primo e l'ultimo giorno). Il diritto è limitato alle visite da parte dei genitori oppure – in loro assenza – di altri familiari o terzi che svolgono la funzione parentale in qualità di persone di riferimento vicine alla persona assicurata minorenne. I familiari possono scegliere liberamente la data delle visite. L'AI rimborsa di regola le spese di viaggio per una sola persona.

Contributi alle spese di vitto e alloggio

4 In quali casi si ha diritto a un contributo alle spese di vitto e alloggio?

Alle persone assicurate che per l'attuazione dei provvedimenti d'accertamento o d'integrazione devono assentarsi dal proprio domicilio l'AI riscalda le spese supplementari per il vitto e l'alloggio (viatico) nella seguente misura:

- 11.50 franchi per un'assenza indispensabile compresa tra le cinque e le otto ore;
- 19 franchi per un'assenza indispensabile di oltre otto ore;
- 37.50 franchi per il pernottamento fuori casa, a condizione che il rientro nello stesso giorno sia impossibile per la distanza considerevole dal domicilio.

Se le persone assicurate non sono in grado di viaggiare da sole, gli importi summenzionati vengono rimborsati anche alla persona che deve necessariamente accompagnarle sia per il giorno d'arrivo che per quello di partenza.

5 In quali casi non si ha diritto a un contributo alle spese di vitto e alloggio?

Non esiste alcun diritto a un contributo alle spese di vitto e alloggio:

- se l'AI provvede già al vitto e/o all'alloggio, ad esempio in caso di degenza ospedaliera;
- per i viaggi del fine settimana e le visite degli assicurati o dei familiari e delle persone che li accompagnano.

Buoni viaggio

6 Quali regole valgono per i buoni viaggio dell'AI?

L'AI rilascia buoni per l'acquisto di biglietti e abbonamenti per tratte svizzere presso le compagnie di trasporti pubblici. I buoni devono essere richiesti presso l'ufficio AI o il centro d'integrazione al più tardi cinque giorni prima del viaggio.

7 Quali informazioni occorre fornire per ricevere un buono viaggio?

Per poter ricevere un buono viaggio, occorre fornire le informazioni seguenti:

- nome e cognome, data di nascita e numero d'assicurato della persona assicurata
- tragitto
- genere di titolo di trasporto necessario (corsa semplice, di andata e ritorno, carta per più corse, abbonamento)
- nome e cognome della persona accompagnatrice
- trasporto di una carrozzella, di una carrozzina o di un cane guida per ciechi
- motivo del viaggio
- durata dell'assenza

Unitamente al titolo di trasporto, allo sportello dell'impresa di trasporto la persona assicurata riceve eventualmente un viatico.

8 Cosa fare quando dei buoni o titoli di trasporto non vengono utilizzati?

Un buono non utilizzato va consegnato all'ufficio che lo ha rilasciato. Lo stesso vale per gli abbonamenti: se l'integrazione termina prima della scadenza della loro validità i titoli di trasporto e gli abbonamenti non utilizzati o utilizzati solo in parte devono essere restituiti. L'uso abusivo di buoni o di titoli di trasporto è passibile di pena.

9 È possibile fatturare le spese di viaggio?

Sì. Le persone assicurate cui non vengono rilasciati buoni possono fatturare le spese di viaggio e i contributi alle spese di vitto e alloggio all'ufficio AI compilando un apposito modulo (disponibile presso l'ufficio AI) e allegando i documenti giustificativi.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei singoli casi fanno stato esclusivamente le disposizioni legali in vigore. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere agli uffici AI, alle casse di compensazione e alle loro agenzie. L'elenco di tutti gli interlocutori è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Ristampa novembre 2017. La riproduzione, anche solo parziale, è autorizzata soltanto con il consenso scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 4.05/i. È disponibile anche su www.avs-ai.ch.

4.05-15/01-I